

TRIBUNALE DI LECCO

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art.14 ter e ss. l.3/12

Il signor **ANTONINO CUPANE**, c.f. CPN NNN 61S11 B804 O, nato a Caronia (98072 - ME) il 11/11/61 e residente in Civate (23862 - LC), via Roncaglio 19/B, giudizialmente assistito e rappresentato dall'avv. **LORENZO DELLA BELLA**, c.f. DLL LNZ 77L30 E507 O e dal dott. **STEFANO DELLA BELLA**, c.f. DLL SFN 77L30 E507 O, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Lecco al n.361 e al Registro dei Revisori Legali al n.146833, entrambi con studio in Lecco (23900 - LC), via Leonardo da Vinci 15, ove viene eletto domicilio anche tramite la posta certificata, come da procura in calce al presente ricorso (all.), chiede di ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art.170 c.p.c. al fax 0341 369068 e PEC lorenzo.dellabella@lecco.pecavvocati.it

con l'ausilio

del professionista che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dott. Pietro Galli (pietro.galli@legalli.it), con studio in Lecco (23900 - LC), via Aspromonte 13, nominato con decreto del 3/10/19, emesso dal Tribunale di Lecco, Giudice Delegato, dott. Edmondo Tota, nell'ambito della procedura avente n.1334/17 R.G. (doc.1)

PREMESSO CHE

studio della bella associato

via leonardo da vinci, 15
23900 lecco -lc-
p.iva 03446770137

contact@studiodellabella.com
tel. [+39] 0341 282030
fax [+39] 0341 369068

visitaci su:
www.studiodellabella.com
www.ricorso-tributario.it

1. il ricorrente è in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta, ed in particolare:
 - non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quella oggetto della presente istanza ex art.6 comma 1, Legge 3/12;
 - si trova in situazione di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Il signor Cupane è incapace di adempiere regolarmente, e secondo le scadenze pattuite, alle proprie obbligazioni;
2. non si trova in una delle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7 comma 2 Legge 3/12 e precisamente:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti sovraindebitamento;
 - non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis 3/12;
 - ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
 - Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non ha alcun carico penale pendente (doc.2);
3. in data 26/9/19 il ricorrente ha depositato istanza per la sostituzione del professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuibili agli organi di

- composizione della crisi, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla Legge 3/12 (doc.3);
4. con decreto del 3/10/19 tale professionista veniva designato nella persona del dott. Pietro Galli, con studio in Lecco (23900 - LC), via Aspromonte 13, che accettava l'incarico (cfr.doc1);
5. in considerazione della situazione concreta, è intenzione dell'esponente chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ex art.14 ter della Legge 3/12 al fine di porre rimedio alla situazione complessiva di sovraindebitamento in cui versa e che rende impossibile il sostentamento delle spese per la sopravvivenza propria e della propria famiglia;
6. ai sensi dell'art.9 commi 3 e 4 e art.14 ter Legge 3/12, la domanda oggetto del presente ricorso è corredata di tutta la documentazione prevista dalla predetta Legge – consegnata all'OCC per i controlli e verifiche necessarie – e risulta rispettosa dei requisiti richiesti;
7. alla data odierna, la composizione della massa debitoria è indicata nell'apposita relazione redatta dall'OCC, che qui deve intendersi integralmente ritrascritta. Con la stessa relazione si è data rilevanza ed evidenza di ciascun creditore, dei relativi crediti e della motivazione e/o origine del debito in capo al signor Cupane (doc.4);
- Tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, espone quanto segue:

A. SULLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI E MOBILIARI

A.1. UNITÀ IMMOBILIARE IN CIVATE (23862 - LC)

studio della bella associato

via leonardo da vinci, 15
23900 lecco -lc-
p.iva 03446770137

contact@studiodellabella.com
tel. [+39] 0341 282030
fax [+39] 0341 369068

visitaci su:
www.studiodellabella.com
www.ricorso-tributario.it

Il ricorrente è comproprietario al 50% con la moglie signora Giuseppa Del Giudice, dell'unità immobiliari sita in Civate (23862 - LC), via Roncaglio 19/B e precisamente:

- unità abitativa, catasto fabbricati foglio 10, particella 3229, subalterno 16, categoria A/2, classe 2;
- box, catasto fabbricati foglio 10, particella 3229, subalterno 6, categoria C/6, classe 4.

La sopra descritta unità immobiliare è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n.202/19 R.G.Es.Imm. Tribunale di Lecco (doc.5). In data 17/3/17, l'immobile è stato periziato dal geom. Enrico Nava (in pendenza di nomina del primo Gestore), iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Lecco, c.f. NVA NRC 59C27 E507 P, e precisamente, l'appartamento per un valore di Euro 81.500,00= (163k*50%) e il box per un valore di Euro 9.000,00= (18k*50%,) (doc.6). In seguito alla sostituzione del Gestore e con il proseguo della procedura esecutiva immobiliare n.202/19 R.G.Es.Imm., l'immobile è stato periziato dal tecnico incaricato dal Giudice dell'esecuzione geom. Roberto Furia Bonanomi il quale, alla data del 16/9/20, ha previsto un valore di mercato di Euro 61.626,89 (123.253,79*50%) (doc.7). Sull'immobile sono iscritte quattro ipoteche, come meglio indicato nella relazione dell'OCC.

A.2. UNITÀ IMMOBILIARE IN CIVATE (23862 - LC)

Il ricorrente era comproprietario della quota di 1/7 coi propri fratelli, delle unità immobiliari site in Civate (23862 - LC), via Bellingera e precisamente:

- unità immobiliare, catasto fabbricati foglio 7, particella 2396, subalterno 10, categoria A/3, classe 1. In data 9/10/2020 l'appartamento è stato

venduto per l'importo di Euro 153.500,00=, di cui €.31.500,00 da riferirsi a lavori di ristrutturazione da compiersi (doc.8). Su di questo risultavano due ipoteche iscritte da parte dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e dalla Deutsche Bank S.p.A. Per la cancellazione delle ipoteche, il signor Cupane ed i fratelli hanno raggiunto un accordo coi creditori ipotecari (doc.9). Al fine di non sottrarre alcunché alla presente procedura, i fratelli del signor Cupane hanno rilasciato al Gestore un assegno circolare di €.3.000,00, quale quota che doveva spettare al signor Cupane dalla vendita, detratti i costi sostenuti per la cancellazione delle ipoteche;

A.3. VEICOLI

- un'auto targa BM294JZ, modello FIAT PANDA, numero di immatricolazione A058080C000, data prima immatricolazione 15/11/00, numero di identificazione del veicolo ZFA141A0001781555, cilindrata 899 cm³, potenza 29,00 kw, tipo di alimentazione benzina – intestata a Cupane Antonino; tale automezzo è stato stimato sommariamente da un esperto del settore per un valore complessivo di Euro 500,00= (doc.10);
- un'autocarro targa BV453TA modello DEIMLERCHRYSLER, numero di immatricolazione A006908LC15, data prima immatricolazione 2002, numero di identificazione del veicolo 1J8GWE82X2Y112740, cilindrata 2685 cm³, potenza kw 120, tipo di alimentazione gasolio – intestata a Cupane Antonino; tale automezzo è stato stimato sommariamente da un esperto del settore per un valore complessivo di Euro 500,00= (doc.11).

Si precisa che nell'anno 2015 il predetto veicolo è stato rubato da terzi e ritrovato a Vercelli (VC). L'autovettura è rimasta depositata presso la carrozzeria in Vercelli (VC) fino a quando, nell'anno 2016 il signor Cupane l'ha ritirata e l'ha trasportata presso la Carrozzeria Cavalli di Valmadrera (LC) per la sistemazione. A seguito dei lavori di riparazione il debitore ha contestato i lavori – in quanto non risolutori – e nel mentre ha bloccato l'assicurazione. Tuttavia, nonostante il carrozziere fosse a conoscenza dell'assenza di assicurazione, la Carrozzeria Cavalli decideva di parcheggiare il veicolo su suolo pubblico. Da qui, la Polizia Locale, vista e considerata l'assenza di polizza assicurativa, ha emesso un verbale a carico del Cupane (doc.12)

Ad oggi, l'autovettura risulta in custodia presso la Carrozzeria Cavalli.

Il sig. Cupane, quindi, possiede beni e diritti per un ammontare complessivo pari ad Euro 62.626,89= (61.626,89= + 500,00= +500,00); mentre ha contratto debiti per la complessiva residua somma di Euro **457.665,81=** come riscontrabile nella relazione dell'OCC (cfr.doc.4).

B. SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E NECESSITÀ DEL PROPRIO MANTENIMENTO

Il ricorrente è coniugato in regime di comunione dei beni con la signora Giuseppa Del Giudice, c.f. DLG GPP 60P58G487 J nata a Peschici (71010 - FG) il 18/9/60 ed entrambi risiedono in Civate (23862 - LC), via Roncaglio 19/B (doc.13);

- il debitore nel mese di giugno 2021 ha trovato lavoro presso GIG s.n.c. corrente in Olginate (LC), via Libero Grassi n.45, a tempo determinato, e percepisce una retribuzione mensile di circa €.1.200,00 (14 a);
- la moglie svolge l'attività di collaboratrice domestica e percepisce un reddito mensile netto di circa Euro 962,55=; tali importi sono rilevabili dalle buste paghe rilasciate dal datore di lavoro signor Peppino Riganti e la dichiarazione dei redditi che qui si allegano (doc.14 b);
- il nucleo familiare abbisogna di circa Euro 850,00= per il normale sostentamento. Fino al mese di giugno 2021, la famiglia veniva interamente mantenuta con lo stipendio della coniuge Del Giudice. Si precisa che, in seguito alla liquidazione del patrimonio, le spese aumenteranno in quanto sarà necessario corrispondere un canone di locazione di circa €.350,00/400,00. Questo, anche in base ai significati della normativa del sovraindebitamento, quale quello di reinserire il soggetto nella società ed il cosiddetto *fresh start*. Il signor Cupane esprime sin da ora la volontà di ridurre le spese mensili.

Descrizione	Importo mensile	Importo annuale
Alimenti e bevande	300,00	3.600,00
Energia elettrica	70,00	840,00
Acqua	10,00	120,00
Spese condominiali	100,00	1.200,00
Riscaldamento e climatizzazione	100,00	1.200,00
Spese telefoniche (fisse e mobili)	20,00	240,00
Spese abbigliamento	50,00	600,00
Spese mediche	80,00	960,00
Assicurazioni	26,67	320,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione)	86,60	1.039,20
Totale	843,27/	10.119,20

C) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il signor Cupane può essere definito come quell'imprenditore su cui non è configurabile né il fallimento né la bancarotta in quanto vige una presunzione di imprenditore incapace di generare flussi di cassa sufficienti a far fronte agli impegni correnti delle imprese esercitate.

L'esame della documentazione consegnata dal ricorrente ed acquisita dallo scrivente, l'accesso alle banche dati nonché, le ulteriori informazioni acquisite in sede dei numerosi colloqui ed incontri tenutisi col signor Cupane, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze del suo indebitamento.

L'indebitamento ha origine dall'attività del bar "Rogis bar di Cupane Antonino", attività imprenditoriale svolta in Sirone (23844 - LC) (doc.15) che,

secondo quanto riferito dal Cupane, in una prima fase, dettata anche dall'effetto novità, andava bene e stava in equilibrio economico/finanziario, ma successivamente anche a causa della liberalizzazione delle licenze e della maggiore concorrenza, ha cominciato ad avere un declino inesorabile dei corrispettivi fino ad insospettire l'Agenzia delle Entrate che, giustificata dalla non congruità dei ricavi dichiarati, provvedeva all'emissione di due avvisi di accertamento emessi nel 2013 e 2014 e riferiti ai periodi d'imposta 2008 e 2009. Tali gravosi avvisi (per il 2008 circa 102k a titolo di IRPEF e INPS e per il 2009 circa 197k a medesimo titolo), teoricamente ricorribili, non sono stati opposti per l'incapacità dello stesso a far fronte alle spese legali necessarie all'assistenza tecnica. Tale indebitamento fiscale e contributivo ha portato all'iscrizione dell'ipoteca della prima casa e sulla quota indivisa della casa ereditata dalla madre defunta. A quel punto, il Cupane ha deciso di chiudere l'attività (cessata al 31/12/2014 e cancellata il successivo 12/3/2015) ed ha accettato dei piani di rientro con i creditori che li proponevano.

Medio tempore ed in pendenza dell'attività, il signor Cupane tamponava il crescente indebitamento, ponendo rimedio momentaneo, mediante nuove linee di finanziamento, ingannato forse dalla falsa aspettativa della ripresa dell'attività e colla ragionevole prospettiva di farvi fronte; l'esiguità degli importi finanziati e la valutazione in sede di delibera di affidamento dei fornitori professionali (banche) ha consolidato nello stesso l'idea di essere soggetto "affidabile" perché da questi ritenuto finanziabile e capace di rimborsare.

Di seguito, breve specifica delle pretese erariali e previdenziali derivanti dagli avvisi di accertamento di cui sopra:

- ANNO 2008, notificato nel 2013, IRPEF 82.134,08= e INPS 19.834,16=;
- ANNO 2009, notificato nel 2014, IRPEF 176.799,69=, INPS 20.300,75=.

D) SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria del ricorrente è rappresentata dal maggior debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di Euro 457.665,81= (comprensivo del compenso del dott. Pietro Galli) come meglio specificato dalla relazione dell'OCC, oltre ai debiti verso i seguenti creditori (doc.16):

- OCC dott. Pietro Galli: €.6.344,00
- Studio della Bella: €.11.766,44
- Avv. Lorenzo della Bella (pratica Deutsche Bank): €.7.054,85
- Vinicola Mauri s.r.l.: €.14.567,71 oltre interessi (per la quale la moglie Del Giudice ha rilasciato garanzia)
- Deutsche Bank S.p.A.: €.8.855,59 oltre interessi (per la quale la moglie Del Giudice ha rilasciato garanzia)
- Sicuritalia: €.3.357,09
- Agenzia delle Entrate Riscossione 405.720,13

Per un totale di **Euro 457.665,81 S.e. & O.**

Dall'elenco dei rapporti finanziari dall'Agenzia delle Entrate (doc.17), risulta che il signor Cupane ha in essere i seguenti rapporti:

- Banca 5 S.p.A.: operazione extraconto;
- Cartalis istituto di moneta elettronica S.p.A. in: operazione extraconto

- Postpay S.p.A.: conto corrente;

Tuttavia il signor Cupane ha dichiarato che non è a conoscenza e non ricorda di avere i due rapporti di operazione di extraconto ma solamente del rapporto Postpay S.p.A.

Dalle certificazioni rilasciate dal Tribunale di Lecco, nei confronti del signor Cupane vi sono:

- in corso la procedura esecutiva immobiliare n.202/19 R.Es.Imm., avente ad oggetto l'immobile di Civate (23862 – LC) via Roncaglio n.19/B (cfr.doc.5).
- Deutsche Bank ha notificato, sempre al sovraindebitato e alla moglie in qualità di avallante, atto di precetto a cui è seguita opposizione ex art.615 c.p.c. e quindi, l'instaurazione della procedura n.681/20 R.Es.Mob., Tribunale di Lecco a cui è seguita sentenza (doc.18).

E) SPESE DI PROCEDURA

Le spese di procedura per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la relazione allegata alla stessa, la preventiva verifica della situazione economico, finanziaria, patrimoniale e familiare del sovraindebitato, la redazione del presente ricorso e la redazione della relazione del Gestore, ad oggi ammontano complessivamente e all'incirca Euro 18.120,44= oltre eventuali costi e spese di procedura che al momento non è possibile quantificare:

- Studio della Bella Associato: Euro 11.766,44= comprensivo di anticipazioni pari a €.55,74 ed oneri di legge, per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la relazione allegata alla stessa, il recupero di tutta la documentazione necessaria per l'istanza e il successivo ricorso, la preventiva

verifica della situazione economico, finanziaria, patrimoniale e familiare del sovraindebitato, la redazione del presente ricorso ed il suo deposito (doc.19). I sottoscritti consulenti hanno preconcordato col signor Cupane l'onorario, con pagamento da definirsi in anticipo all'ingresso in procedura. Tuttavia, viste le difficoltà dello stesso, si è ritenuto possibile il pagamento in procedura quale credito prededucibile. Infatti, gli onorari concordati in Euro 8.000,00= oltre spese, cdc, IVA ed eventuali altre spese, devono riconoscersi in prededuzione perché la prestazione dei sottoscritti professionisti è stata resa in occasione ed in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come succede per prassi del Tribunale adito.

- OCC dott. Pietro Galli: Euro 6.344,00= comprensivo di oneri di legge, per l'attività di redazione della relazione particolareggiata dell'OCC (doc.20);

Il tutto, nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. I predetti costi sono sorti in funzione della procedura, da considerarsi, quindi, crediti in prededuzione.

F) PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE

Il signor Cupane, in ottemperanza alla Legge e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di Liquidazione del Patrimonio.

Difatti, ritiene che solo tale procedura possa comporre la crisi nella quale versa e soddisfare nel maggior modo possibile i creditori.

Il ricorrente, pertanto, intende accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, in tal senso:

- **Versamento del 50% del ricavato proveniente dalla vendita dell'intero immobile in comproprietà con la moglie, sito in Civate, via Roncaglio n.19/B nei termini di cui all'asta immobiliare.**

I signori Cupane e Del Giudice hanno richiesto espressamente che la pubblicazione avvenga col più assoluto rispetto della privacy e precisamente, con annerimento dei propri nomi in qualsiasi documento che verrà inserito sui portali pubblici.

Si richiede che la vendita possa essere realizzata anche mediante la supervisione di un liquidatore e attraverso vendita competitiva.

Si consideri che nel caso di vendita dell'immobile, il signor Cupane e la coniuge Del Giudice, dovrebbero trasferirsi in un'altra unità abitativa in locazione e corrispondere un deposito cauzionale di circa €.1.400,00 nonché sostenere il costo di trasloco dell'arredo. Si chiede pertanto, di dare la possibilità di accantonare tale cifra prima del rilascio dell'immobile o di considerarla come costo di procedura.

- **Versamento della somma di Euro 3.000,00=** quale quota spettante al signor Cupane **dalla vendita dell'unità immobiliare di Civate, via Bellingerà.**
- **Vendere l'autocarro targa BV453TA** modello DEIMLERCHRYSLER non necessario alle esigenze quotidiane della stessa;

- valutazione sommaria Euro 500,00=.

Tale valutazione è sorretta da una quotazione di un professionista del mercato e ne garantisce la pronta vendita.

- In merito all'autovettura Fiat Panda, si evidenzia che questa è datata e serve alla vita quotidiana della famiglia Cupane. La somma che si ritrarrebbe dalla stessa, tenuto conto anche degli alti costi attuali per i trapassi, non sarebbe tale da giustificare i disagi che comporterebbero ad una famiglia. Pertanto, si richiede di lasciarla in proprietà al sovraindebitato e alla sua famiglia.
- Considerato che la moglie del sovraindebitato è garante di due debiti contratti dal signor Antonino Cupane (Vinicola Mauri e Deutsche Bank), si anticipa che nell'ipotesi di eventuale parte di debito insoddisfatta, in seguito all'esdebitazione, il residuo venga rimesso al debitore (in applicazione analogica dell'art.1239 I comma c.c e art. 59 I comma CCII).

G) ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Dal conto corrente Postpay, dall'ispezione ipotecaria, dalla visura catastale, dalla visura P.r.a., visura protesti in CCIAA, dal CRIF, dalla Banca d'Italia Centrale dei rischi, dalla Certificazione dei Carichi pendenti in Agenzia Entrate riscossione - quest'ultimi depositati dal Gestore con la sua relazione e dallo stesso dichiarato - non risulta che il signor Cupane abbia effettuato atti di disposizione negli ultimi 5 anni;

H) RESOCONTO SUL REDDITO DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il reddito del ricorrente, negli ultimi 5 anni, è risultato il seguente (doc.21):

A partire dal 2015 non sono state presentate Dichiarazioni dei redditi (in carenza dei presupposti) e da Cassetto Fiscale i redditi percepiti dal 2015 ad oggi risultano unicamente da:

- CU 2019 redditi anno 2018 – STAFF SPA – euro 2.971,79
- CU 2018 redditi anno 2017 – INPS – euro 1.173,42

I) ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ E ATTENDIBILITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE

L'OCC, dott. Pietro Galli ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta del Piano di Liquidazione del Patrimonio, che qui deve intendersi letteralmente trascritto.

Tutto ciò premesso, il signor ANTONINO CUPANE, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt.14 ter e comma 2 e 3 Legge 3/12 nonché, vista la relazione particolareggiata del dott. Pietro Galli, unitamente a tutta la documentazione ivi allegata

RICORRE

All.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi dell'art. 14 quinquies della Legge 3/12, Voglia con decreto:

- **DICHIARARE** l'apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla Legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;

- **NOMINARE IL LIQUIDATORE** valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del dott. Pietro Galli, con studio in Lecco (LC), via Aspromonte 13;
- **DISPORRE** che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha prestato la proposta da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- **DISPORRE** il trattenimento, a favore della signora Del Giudice, del 50% del ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare in comproprietà col signor Cupane;
- **DISPORRE** che la Fiat Panda targata BM294JZ rimanga nelle disponibilità del signor Antonino Cupane e della sua famiglia per le ragioni indicati in narrativa;
- **STABILIRE** idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nel rispetto della privacy del sovraindebitato;
- **ORDINARE** la trascrizione del decreto, comprendendo il patrimonio da liquidare;
- **FISSARE** i limiti di cui all'art.14 ter comma 6 Legge 3/12;
- **AMMETTERE** in prededuzione tutte le spese della procedura così come meglio specificate al punto "E" del presente ricorso;

Con ogni riserva di ulteriormente produrre.

Si allega:

- **procura**

- 1) decreto di nomina n.1134/17 R.G. dell'OCC dott. Pietro Galli;
- 2) certificato carichi pendenti Procura di Lecco;
- 3) istanza di sostituzione del precedente Gestore;
- 4) relazione dell'OCC dott. Pietro Galli;
- 5) fascicolo procedura esecutiva immobiliare n.202/19 R.G.Es.Imm.;
- 6) perizia Geom. Enrico Nava relativa a immobile sito in Civate (LC), via Roncaglio; visura catastale immobile sito in Civate (LC), via Bellingeria;
- 7) perizia del consulente d'ufficio Roberto Furia Bonanomi;
- 8) atto di compravendita immobile sito in Civate (LC), via Bellingeria;
- 9) accordo per svincolo ipoteche Vinicola Mauri e Deutsche Bank;
- 10) libretto di circolazione veicolo Fiat Panda;
- 11) libretto di circolazione Deinlerchrysler;
- 12) documentazione relativa al veicolo Deimlerchrysler;
- 13) stato di famiglia e certificato di residenza;
- 14a) busta paga del signor Cupane C.i.g. snc;
- 14b) buste paga della moglie signora Giuseppa Del Giudice e dichiarazione dei redditi anno 2020;
- 15) visura Rogis bar di Cupane Antonino;
- 16) documentazione relativa ai debiti;
- 17) elenco dei rapporti finanziari dall'Agenzia delle Entrate;
- 18) sentenza Deutsche Bank;
- 19) nota proforma Studio della Bella + avv. Lorenzo della Bella;
- 20) preventivo dell'OCC dott. Pietro Galli e relativo conteggio;

- 21) certificazione Unica anno 2019 e dichiarazione dei redditi anno 2020
signor Antonino Cupane;
- 22) consenso a vendere signora Del Giudice Giuseppa.

Con osservanza

Lecco, il 5/8/21

avv. Lorenzo della Bella

dott. Stefano della Bella

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.13 DPR
115/2002 e ss., in relazione alla materia oggetto del presente ricorso,
l'importo del contributo unificato ammonta ad €.98,00.